



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 230

Data 04/05/2023

OGGETTO: AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE. SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO. REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA - SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO E LA FONDAZIONE BOBO ARCHETTI ONLUS PER LA GESTIONE CONDIVISA DI LOCALI ACCESSORI ALLA EX POLVERIERA E DI ALCUNE AREE SITE IN VALLE DI MOMPIANO INSERITE NEL PARCO DELLE COLLINE. PERIODO 2023-2028

L'anno 2023, addì quattro del mese di Maggio alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

PRESENTE

CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	--
CAPRA FABIO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	--
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	--
SCAGLIA DILETTA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Vice Sindaco Laura Castelletti f.f. del Sindaco
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che il Comune di Brescia provvede a gestire e mantenere le aree verdi del proprio territorio;

Preso atto:

- che a seguito di deliberazione di G.C. n. 451 dell'1.8.2017, in data 28/8/2017 il Comune di Brescia ha stipulato con la Fondazione Bobo Archetti Onlus un patto di collaborazione, della durata di anni otto, per la gestione condivisa di locali accessori alla ex Polveriera e di alcune aree site in Valle di Mompiano inserite nel Parco delle Colline, che prevede:
 - a) il recupero e mantenimento dei locali accessori al fabbricato della ex Caserma/Posto di Guardia (150 mq) da destinare a InfoPoint del parco;
 - b) la collaborazione con il Comune, attraverso accordo operativo, per l'infrastrutturazione minima dell'area della ex Polveriera mediante la realizzazione delle reti tecnologiche;
 - c) la cura e il mantenimento, con sfalcio, decespugliamento e pulizia, dell'area espositiva artistica denominata "ArteValle";
 - d) la messa a disposizione di circa 30 ettari di proprietà boschive della Fondazione prossime alle proprietà comunali per compiere attività di miglioramento forestale;
- che in data 1/12/2017 è stato stipulato tra le parti un apposito accordo operativo per la realizzazione dell'infrastrutturazione minima dell'area della ex Polveriera mediante la realizzazione delle reti tecnologiche (Energia

Elettrica, Acqua e Illuminazione della strada di proprietà comunale), poi effettivamente realizzata nel 2018;

- che in data 10/3/2023 con nota PG n. 0083061/2023 la Fondazione Bobo Archetti Onlus ha presentato una richiesta di integrazione del Patto di Collaborazione sopra indicato e tuttora in essere, richiedendo, in aggiunta ai locali già concessi per l'InfoPoint, l'affidamento del piano terra dell'ex Corpo di Guardia della Polveriera di Mompiano per attività espositive (tra cui l'imminente progetto relativo al Bando periferie di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023) e, a fronte dei nuovi impegni anche economici, ha proposto il prolungamento della durata del Patto in essere di ulteriori 5 anni;

Dato atto:

- che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), nella sua qualità di Fondazione, come previsto dal "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- che la richiesta del proponente può essere qualificata quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un Patto di Collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale e pertanto, con nota PG n. 105273/2023 del 28/3/2023, il Comune di Brescia ha riscontrato la nota della Fondazione ritenendo accoglibile la richiesta con alcune precisazioni;
- che l'art 2 del Patto di Collaborazione stipulato con la Fondazione Bobo Archetti Onlus in data 28/8/2017 prevede una durata di anni otto dalla data di sottoscrizione, con scadenza al 28/8/2025, e l'eventuale rinnovo a mezzo di nuovo patto di collaborazione;

Preso atto che con nota PG n. 132457 del 21/4/2023 la Fondazione Bobo Archetti Onlus ha presentato una formale proposta di collaborazione finalizzata alla gestione condivisa di locali accessori alla ex Polveriera e di alcune aree site in Valle di Mompiano inserite nel Parco delle Colline per il periodo 2023-2028;

Considerato che si rende necessario stipulare un nuovo patto di collaborazione, che recepisca le disposizioni del patto di collaborazione tuttora in essere e contestualmente tenga conto dell'evoluzione che ha interessato le aree e gli immobili all'interno dell'area della ex Polveriera, nonché quelli ad essa adiacenti e si adegui agli indirizzi del Comune in tema gestione delle aree forestali, con particolare riferimento a:

- deliberazione di G.C. n. 727 del 7.12.2018, con la quale, a seguito di progettazione partecipata, sono state individuate, in coerenza con le previsioni del P.G.T., le destinazioni dell'area dell'ex Polveriera;

- deliberazione di G.C. n. 545 dell'11.11.2020, con la quale si è preso atto dello "Studio di Fattibilità per la riqualificazione ed il riuso dell'Area della ex-Polveriera del Parco delle Colline", dando mandato agli Uffici di provvedere ad attuare le fasi dello Studio di cui sopra;
- redazione del progetto definitivo (primo lotto) per la riqualificazione e il riuso dell' Area ex-Polveriera nel Parco delle Colline e ottenimento parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, la quale con nota del 16.5.2022 ha ritenuto gli interventi sugli spazi aperti del primo lotto ammissibili, ma contestualmente ha invitato il Comune a effettuare ulteriori approfondimenti necessari alla progettazione strutturale, scelte di consolidamento e di miglioramento strutturale delle riserve;
- esigenza del Comune di destinare l'ex Caserma/Corpo di Guardia ad accogliere le funzioni scaturite nell'ambito del progetto partecipato di riuso dell'area ex Polveriera di Mompiano, o ad altre funzioni a servizio del Parco;
- necessità del Comune di provvedere al recupero mediante ristrutturazione dell'ex Caserma/Corpo di Guardia, anche con preventive indagini geologiche, rilievi strutturali ecc., finalizzati alla progettazione della ristrutturazione, circostanza che potrebbe portare sin da quel momento all'interdizione degli spazi;
- deliberazione di C.C. n. 4 del 23/1/2023, con la quale è stata approvata la costituzione e l'adesione, alla costituenda "Associazione Fondiaria del Monte Maddalena", associazione senza fini di lucro, avente lo scopo di gestire terreni ad essa conferiti a titolo gratuito dai proprietari, o aventi diritto, per fini agricoli, paesaggistici ed ambientali e conseguente interesse del Comune a utilizzare l'Associazione Fondiaria quale strumento di gestione condivisa dei boschi;

Dato atto che le attività previste nell'ambito del progetto sopra citato, come meglio specificate all'art. 1, del patto di collaborazione, risultano coerenti con le azioni e gli interventi di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) *cura costante e continuativa* e lett. d) *gestione condivisa costante e continuativa*, e comma 2 lett. b) *attività di riqualificazione manutenzione di immobili*, con riguardo al bene comune urbano, individuato all'interno dell'area della ex Polveriera e della ex Caserma/Corpo di Guardia del Parco delle Colline e dell'area esterna denominata ArteValle;

Considerato che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni, realizzata mediante il suddetto patto, può definirsi attività di rilevante utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguimento di uno dei fini propri del Comune, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero quello di promuovere lo sviluppo della comunità locale;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta della Fondazione Bobo Archetti Onlus, a mezzo della sottoscrizione dell'allegato patto di collaborazione, in sostituzione del precedente;

Dato atto che il presente provvedimento, unitamente allo schema di patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia ed all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico, il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Richiamato in proposito l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 26.4.2023 dal Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e in data 26.4.2023 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo patto di collaborazione con la Fondazione Bobo Archetti Onlus, per l'attuazione del progetto di gestione condivisa di locali accessori alla ex Polveriera e di alcune aree site in Valle di Mompiano inserite nel Parco delle Colline - periodo 2023-2028, come da schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, precisando che con la sottoscrizione del nuovo patto viene meno quello attualmente in essere;
- b) di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il Patto, o ridurne la durata, per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni. In particolare, costituisce, tra gli altri,

motivo di pubblico interesse la richiesta del Comune di riconsegnare le aree di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del Patto medesimo, al fine di procedere con la riqualificazione della ex Caserma/Corpo di Guardia, come specificato in premessa;

- c) di pubblicare lo schema di patto sul sito Internet ed all'Albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
 - d) di dare atto che il patto in oggetto dura sino al 28.8.2028 e potrà essere rinnovato previo nuovo accordo espresso tra le parti;
 - e) di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico, la persona delegata alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;
 - f) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - g) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
 - h) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.
-

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico - e la Fondazione Bobo Archetti Onlus per la gestione condivisa di locali accessori alla ex Polveriera e di alcune aree site in Valle di Mompiano inserite nel Parco delle Colline. Periodo 2023-2028.

tra

COMUNE DI BRESCIA

(di seguito anche "Ente", "Comune"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico nonché Responsabile del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

FONDAZIONE BOBO ARCHETTI ONLUS

(di seguito anche "Fondazione", "Attuatore", "Soggetto attuatore"), nella persona di, in qualità di rappresentante legale, domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia via Valle di Mompiano 182 – 25---- Brescia

Codice fiscalee Partita I.V.A.:

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

Preso atto che:

- in data 28/8/2017 il Comune di Brescia ha stipulato con la Fondazione Bobo Archetti Onlus un patto di collaborazione, della durata di anni otto, per la gestione condivisa di locali accessori alla ex Polveriera e di alcune aree site in Valle di Mompiano inserite nel Parco delle Colline, che prevede:
 - e) il recupero e mantenimento dei locali accessori al fabbricato della ex Caserma/Corpo di Guardia (150 mq) da destinare a InfoPoint del parco;
 - f) la collaborazione con il Comune, attraverso accordo operativo, per l'infrastrutturazione minima dell'area della ex Polveriera mediante la realizzazione delle reti tecnologiche;
 - g) la cura e il mantenimento, con sfalcio, decespugliamento e pulizia, dell'area espositiva artistica denominata "ArteValle";
 - h) la messa a disposizione di circa 30 ettari di proprietà boschive della Fondazione prossime alle proprietà comunali per compiere attività di miglioramento forestale;
- in data 1/12/2017 è stato stipulato tra le parti un apposito accordo operativo per la realizzazione dell'infrastrutturazione minima dell'area della ex Polveriera mediante realizzazione delle reti tecnologiche

(Energia Elettrica, Acqua e Illuminazione della strada di proprietà comunale), poi effettivamente realizzata nel 2018;

- in data 10/3/2023 con nota PG n. 0083061/2023 la Fondazione Bobo Archetti Onlus ha presentato una richiesta di integrazione del Patto di Collaborazione sopra indicato e tuttora in essere, richiedendo, in aggiunta ai locali già concessi per l'InfoPoint, l'affidamento del piano terra dell'ex Corpo di Guardia della Polveriera di Mompiano per attività espositive (tra cui l'imminente progetto relativo al Bando periferie di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023) e, a fronte dei nuovi impegni anche economici, ha proposto il posticipo di ulteriori 5 anni del termine finale del Patto in essere;
- il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), nella sua qualità di Fondazione, come previsto dal "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- la richiesta del proponente può essere qualificata quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un Patto di Collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale e pertanto, con nota PG n. 105273/2023 del 28/3/2023, il Comune di Brescia ha riscontrato la nota della Fondazione ritenendo accoglibile la richiesta con alcune precisazioni;
- l'art 2 del Patto di Collaborazione stipulato con la Fondazione Bobo Archetti Onlus in data 28/8/2017 prevede una durata di anni otto dalla data di sottoscrizione, con scadenza al 28/8/2025, e l'eventuale rinnovo a mezzo di nuovo patto di collaborazione;
- si rende necessario stipulare un nuovo patto di collaborazione, che recepisca le disposizioni del patto di collaborazione tuttora in essere e contestualmente tenga conto dell'evoluzione che ha interessato le aree e gli immobili all'interno dell'area della ex Polveriera, nonché quelli ad essa adiacenti e si adegui agli indirizzi del Comune in tema gestione delle aree forestali, con particolare riferimento a:
 - deliberazione G.C. n. 727 del 7.12.2018, con la quale, a seguito di progettazione partecipata, sono state individuate, in coerenza alle previsioni del P.G.T., le destinazioni dell'area dell'ex Polveriera;
 - deliberazione G.C. n. 545 del 11.11.2020, con la quale si è preso atto dello "Studio di Fattibilità per la riqualificazione ed il riuso dell'Area della ex-Polveriera del Parco delle Colline", dando mandato agli Uffici di provvedere ad attuare le fasi dello Studio di cui sopra;
 - redazione del progetto definitivo (primo lotto) per la riqualificazione ed il riuso dell'area Area ex-Polveriera nel Parco delle Colline e ottenimento parere positivo da parte della Soprintendenza, la quale con nota 16.05.2022 ha ritenuto gli interventi sugli spazi aperti del primo lotto ammissibili, ma contestualmente ha invitato il Comune ad effettuare ulteriori approfondimenti necessari alla progettazione strutturale, scelte di consolidamento e di miglioramento strutturale delle riserve;
 - esigenza del Comune di destinare l'ex Caserma/Corpo di Guardia ad accogliere le funzioni scaturite nell'ambito del progetto partecipato di riuso dell'area ex Polveriera di Mompiano, o ad altre funzioni a servizio del Parco;
 - necessità del Comune di provvedere al recupero mediante ristrutturazione dell'ex Caserma/Corpo di Guardia, anche con preventive indagini geologiche, rilievi strutturali ecc., finalizzati alla progettazione della ristrutturazione, circostanza che potrebbe portare sin da quel momento all'interdizione degli spazi;
 - deliberazione C.C. n. 4 del 23/1/2023, con la quale si è approvata la costituzione e l'adesione, alla costituenda "Associazione Fondiaria del Monte Maddalena", associazione senza fini di lucro, avente lo scopo di gestire terreni ad essa conferiti a titolo gratuito dai proprietari, o aventi diritto, per fini agricoli, paesaggistici ed ambientali e conseguente interesse del Comune ad utilizzare l'Associazione Fondiaria quale strumento di gestione condivisa dei boschi.

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e la Fondazione Bobo Archetti Onlus, al fine di porre in essere attività finalizzate alla valorizzazione e rigenerazione di alcune aree site in Valle di Mompiano esterne al perimetro della ex Polveriera, inserite nel Parco delle Colline. In particolare il presente Patto, in attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione delle aree della ex Polveriera e della ex Caserma/Corpo di Guardia, si pone l'obiettivo di recuperare e gestire tali aree al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini, garantendone il presidio e la sicurezza.
2. Le azioni di valorizzazione e rigenerazione consistono nelle seguenti attività:
 - a) mantenimento dei locali accessori al fabbricato della ex Caserma/Corpo di Guardia (150 mq) individuato al Foglio 50, Part. 29 come da Tavola 1 (*Allegato 1*), quale punto informativo (InfoPoint) e di presidio del Parco delle Colline, nonché magazzino per deposito attrezzature per la manutenzione delle aree;
 - b) recupero e mantenimento del piano terra dell'ex Caserma/Corpo di Guardia (380 mq) individuato al Foglio 50 Part. 29, come da Tavola 2 (*Allegato 2*), quale polo espositivo temporaneo per iniziative ed eventi a beneficio della cittadinanza;
 - c) cura costante e continuativa della proprietà comunale denominata "ArteValle", individuata al Foglio 50, Part. 28-31-33-40, come da Tavola 3 (*Allegato 3*).

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

- 1 Il presente Patto di Collaborazione avrà durata dalla data di firma del presente atto e fino al 28.8.2028, fatte salve le specifiche circostanze modificative di cui al successivo art. 11.
- 2 Il rinnovo è consentito anche per un periodo diverso, da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto di Collaborazione.
- 3 E' onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.
- 4 In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
- 5 L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto, o ridurne la durata, per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
- 6 Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto e di soggetti diversi dalle Associazioni di cui il soggetto attuatore dichiara di avvalersi.
- 7 Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.

- 8 Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita, il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo.
- 9 L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto, da parte di altre associazioni, deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
- per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

- Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza delle aree oggetto di recupero, rigenerazione e cura.
- La Fondazione si impegna a:
 - Manutenere parte del fabbricato della ex Caserma/Corpo di Guardia (150 mq) individuato al Foglio 50, Part. 29 (già recuperato per le funzioni essenziali con il precedente patto di collaborazione) e proseguire l'attività di punto informativo (InfoPoint) e di presidio del Parco delle Colline, utilizzando i locali anche per deposito attrezzature per la manutenzione delle aree. Tali attività devono consentire la destinazione pubblica dell'area.
 - Acquisire da professionista abilitato, con oneri a proprio carico, le necessarie attestazioni di sicurezza dei locali siti del piano terra dell'ex Caserma/Corpo di Guardia (380 mq) individuati al Foglio 50, Part. 29, anche al fine di certificarne la possibilità di utilizzo anche temporaneo per la finalità espositiva e di accesso alla cittadinanza ed inoltrarne copia al Comune prima dell'apertura al pubblico.
 - Effettuare opere di messa in sicurezza degli accessi e di sistemazione delle pareti interne e degli infissi dei locali di cui al precedente punto b).
 - Manutenere i locali di cui al precedente punto b) da destinare a polo espositivo temporaneo per iniziative ed eventi a beneficio della cittadinanza, consentendone la destinazione pubblica dell'area.
 - Curare e mantenere, con sfalcio, decespugliamento e pulizia, l'area espositiva artistica denominata "ArteValle" sita in area comunale e individuata al Foglio 50 - Part.. 28-31-33-40, consentendo la destinazione pubblica dell'area.
 - Avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni/aree interessate.
- Le attività di cui sopra, a carico della Fondazione, potranno essere realizzate sia direttamente, sia tramite affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli obiettivi identificati nel presente Patto. La Fondazione si impegna a comunicare al Comune l'eventuale affidamento a terzi delle attività previste.
- La Fondazione si impegna a eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato.

5. Il Comune si impegna a concedere in uso dalla data di firma del presente atto e sino al 28/8/2028 a titolo gratuito, le aree individuate all'art.1 comma 2 lett. a), b), c).

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

- 1 Il Patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire le aree indicate al punto precedente, al fine di consentirne la fruizione da parte dell'intera cittadinanza, garantendone il presidio e l'organizzazione.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

- 1 Al fine di garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, il soggetto attuatore individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. Il soggetto attuatore non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Fruizione degli spazi e programmazione sono comunque subordinate all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità richiesti, alla realizzazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico della Fondazione.
2. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Patto, da parte di altri soggetti, deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. I predetti soggetti (associazioni/fondazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini) potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio della collaborazione, il soggetto attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto (limitatamente alle attività e ai tempi di installazione ed eventuale rimozione di manufatti e strutture artistiche), in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Gli operatori individuati dal soggetto attuatore sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
4. Il soggetto attuatore è tenuto ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base

della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi. Pertanto, il soggetto attuatore risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. Il soggetto attuatore che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "*datore di lavoro*" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
6. In considerazione della natura del presente Patto di Collaborazione ed in considerazione del fatto che lo stesso viene sottoscritto a titolo gratuito, non si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del servizio svolto.
7. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

Art. 7 – Occupazione suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. k) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ed ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il Comune concede in uso gratuito, ma non esclusivo, individuate all'art.1 comma 2 lett. a), b) e lett. c) come da tavole allegate.
2. La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altri soggetti con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche che dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Comune.

Art. 8 – Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Sarà data pubblicità delle singole iniziative di promozione a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Con cadenza annuale, la Fondazione dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività eseguite nel corso dell'anno.
4. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo.

Art. 9 – Controversie

1. Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico.
2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 10 – Modifiche agli interventi concordati

1. Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 11 –Circostanze modificative del Patto

1. Costituisce, tra gli altri, motivo di pubblico interesse la richiesta del Comune di riconsegnare le aree di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), al fine di procedere con la riqualificazione della ex Caserma /Corpo di Guardia, come specificato nelle premesse del presente Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di Collaborazione. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
3. Stante assenza di danni potenziali al patrimonio comunale per le attività previste e anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non è prevista l'applicazione di penali.

Art. 12 – Trattamento dei dati e informativa Privacy

1. Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:
 - titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it ;
 - dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
 - il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10;
 - i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
 - i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
 - il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
 - il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un accordo;
 - il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
 - in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
 - il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;

- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.
- Vengono trattate le seguenti categorie di dati:
 - categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
 - finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
 - categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
 - finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico del Comune di Brescia, dott. Graziano Lazzaroni.

2. Il presente Patto di Collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016 ed alla normativa vigente in materia.
4. Il Presente Patto di Collaborazione sostituisce il Patto di Collaborazione in data 28/08/2017 di cui alle premesse, il quale, alla data di sottoscrizione del presente, si intende concluso.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Brescia, li.....

Allegati:

- *Allegato 1* - Tavola 1 - Foglio 50 Part. 29 Corpo di Guardia InfoPoint
- *Allegato 2* - Tavola 2 - Foglio 50 Part. 29 Piano terra ex caserma polo espositivo
- *Allegato 3* - Tavola 3 - Foglio 50 Part. 28-31-33-40 area Arte Valle

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico

Per il Soggetto attuatore.

Il Legale Rappresentante

.....





